

RADA INTERNA SENTENZA PILOTA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA NEL DEMANIO GESTITO DELL'AUTORITÀ PORTUALE

Annullata la Tarsu 'notificata' dal Comune a un concessionario

SENTENZA pilota, in materia di tassa sui rifiuti, della Commissione tributaria della Spezia non solo nell'ambito locale ma per tutti i litorali costieri della penisola ricompresi sotto la giurisdizione delle Autorità Portuali. Secondo i giudici Giovanni Sgambati (presidente), Anna Molino e Massimo Scirocco la Tarsu non può essere legittimamente richiesta dal Comune perché la gestione dei rifiuti solidi urbani in tale ambito è esclusivo compito dell'Autorità Portuale. E' questa che deve provvedere, appaltando il servizio, alla gestione della raccolta e dello smaltimento. Il principio è stabilito nella sentenza con la quale il collegio ha dispo-

IL PRINCIPIO

Il servizio di raccolta e smaltimenti dei rifiuti compete all'Authority

sto l'annullamento dell'intimazione al pagamento, da parte di Spezia Risorse, della tassa sui rifiuti del 2009 (allora denominata Tia) a Thomas Marcià, titolare di una concessione demaniale al Canaletto. Il concessionario, dopo aver ricevuto l'intimazione, si era rivolto all'avvocato Gianfranco Borrini (specialista in diritto marittimo) che, unitamente al commercialista Claudio Cattaneo, ha studiato in profondi-

tà il caso, scovando gli elementi per aprire breccia nella prassi che era andata consolidandosi a livello non solo locale ma nazionale: quella del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in ambito demaniale in 'capo' ai Comuni. «Dall'esame del quadro normativo - scrivono i giudici accogliendo l'istanza dell'avvocato Borrini - emerge univocamente che l'attività di gestione dei rifiuti nell'ambito dell'area portuale - da intendersi come spazio territoriale in cui svolgere i suoi compiti la singola Autorità portuale - rientra nella competenza di quest'ultima, la quale per legge è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto



AVVOCATO
Gianfranco Borrini

dei rifiuti fino alla discarica. Ne deriva, per esclusione, che la relativa attività sfugge alla competenza in materia dei Comuni, che invece normalmente agiscono in questo ambito in regime di privativa, i quali sono di conseguenza privi anche di ogni potere impositivo, atteso che, essendo quella dei rifiuti una tassa, esso non può evidentemente configurarsi in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio».

Cosa accadrà ora?

«Intanto - dice Borrini - il ricorrente non dovrà provvedere al pagamento dell'ingiunzione. Ma se trasliamo il principio su tutto lo spettro dei concessionari della rada in-

terna, la sentenza potrebbe avere l'effetto di innescare una raffica di istanze di rimborso. E il discorso potrebbe estendersi a tutti i siti simili della penisola».

Ma il concessionario sempre dovrà pagare, se non il Comune l'Autorità Portuale...

«Seguendo il filo del ragionamento dei giudici l'Autorità Portuale deve gestire l'appalto e, come per ogni appalto, promuovere una gara, aprendosi il servizio alla libera concorrenza e quindi badando ad ottimizzare l'efficienza a costi contenuti». Insomma, una sentenza che fa scuola e potrebbe impensierire l'Acam.

Corrado Ricci